

considerare come il giudice non possa rilasciare questo decreto di finale aggiudicazione che è necessario alla parte, senza avere avuto la prova che furono pagate le tasse ereditarie.

Io non mi dilungo d'avvantaggio, imperocchè non è certo qui il luogo di farne una vera questione; la sua sede naturale e legittima sarebbe in occasione di qualsiasi legge giuridica, o meglio processuale.

Sono lieto moltissimo delle dichiarazioni che nella tornata dell'altro giorno ha fatto l'onorevole ministro delle finanze, il quale si mostrò molto proclive ad accettare con favore il concetto a cui s'informa quest'ordine del giorno, e credo che l'onorevole guardasigilli l'accetterà con altrettanto favore, e sarà per svilupparlo e per attuarlo con quella forma, in quei modi, ed anche in quell'occasione che la chiara sua intelligenza possa ritenere migliori; imperocchè, lo creda l'onorevole guardasigilli, quanto più potrà approfondire, quanto più potrà riconoscere l'efficacia di questo speciale procedimento, tanto più egli si persuaderà come difficilmente vi possa essere una tesi la cui soluzione, nella forma come viene da noi proposta, faccia procedere di pari passo i due interessi ordinariamente opposti, quello cioè del diritto propriamente detto e quello della finanza. (*Bene!*)

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Io non mi trovavo presente in questa Assemblea allorchè l'onorevole Righi ha proposto l'ordine del giorno col quale intenderebbe di richiamare in vita il processo di ventilazione d'eredità, che si trova contemplato nel Codice civile austriaco; e per quanto ho inteso ora dalle sue parole, pare che il ministro delle finanze mostrasse di fare buona accoglienza alla sua proposta.

Però io non posso intendere altrimenti le parole che vennero in quella circostanza pronunciate dall'onorevole presidente del Consiglio, se non nel senso che egli sarebbe stato lieto di accogliere una proposta che potesse arrecare un beneficio alle finanze, senza derogare ai principii del nostro diritto civile.

Ora, a me tocca precisamente esaminare se questa proposta possa essere utile alle esigenze della finanza, e nel tempo stesso non contraria ai principii della legislazione civile. E mi duole moltissimo di trovarmi precisamente in un campo opposto a quello in cui si colloca l'onorevole Righi.

Egli, come accade non di rado nei due rami del Parlamento, venne facendo uno sforzo per richiamare in vigore una delle antiche istituzioni, che ricevettero il colpo di morte dall'unificazione legislativa italiana. Siamo così legati a quelle istituzioni,

sotto le quali abbiamo fatto i nostri studi, colle quali abbiamo passata una parte della nostra vita, che, senza accorgercene, siamo frequentemente trascinati a vagheggiarle ed a tentare di richiamarle a vita novella.

Ma chiunque si faccia ad esaminare bene l'istituto della ventilazione di eredità, ed abbia cognizione dei principii che informano il diritto successorio nell'attuale legislazione italiana, si persuaderà facilmente che non si può più tornare alla ventilazione dell'eredità, la quale è stata assolutamente condannata, allorchè si trattò di unificare il nostro diritto civile.

Come voi ben comprendete, signori, in quella circostanza solenne non si è mancato di portare una speciale attenzione sopra quest'istituto ammesso nel diritto civile austriaco, e ben noto a tutti quelli che si occuparono della formazione del Codice civile italiano, perchè nelle diverse Commissioni che ebbero a trattare quella materia, non mancavano egregi membri appartenenti alle provincie lombarde ed alle provincie venete. Non si mancò allora di mettere avanti tutti questi pregi, che in compendio sono stati accennati ora dall'onorevole Righi: ma quale ne fu la conseguenza? Ve lo dirà in poche parole, meglio di quello che io potrei fare, la relazione del Governo, che accompagnava la presentazione del progetto del Codice civile al Senato. In quella relazione si leggono queste parole:

« Fu appena elevato il dubbio quale dei due sistemi dovesse accogliersi, tra quello che fa passare di diritto il possesso dei beni negli eredi, come dispongono ad imitazione del francese i Codici italiani, e quello della ventilazione ereditaria adottato dal Codice austriaco, secondo il quale il possesso vien dato agli eredi per autorità del magistrato.

« Prevalse senza difficoltà il primo sistema, che risponde meglio al concetto della continuazione della personalità giuridica del defunto negli eredi che lo rappresentano, e si mostra inoltre più conforme ai costumi della maggioranza dei cittadini.

« Ripugna che un figlio sia tenuto a chiedere al magistrato il possesso dei beni devolutigli per successione, quel possesso che nella maggior parte dei casi egli già ritiene di fatto.

« Il possesso dei beni passa adunque di diritto nella persona dell'erede, sia questi legittimo o testamentario. »

Nè crediate, o signori, che il processo di ventilazione di eredità sia cosa semplice come la reputa l'onorevole Righi. Ognuno che abbia cognizione della patente imperiale, la quale ha provveduto ai